

# **Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta**

**Modifica del 25 marzo 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 agosto 1992<sup>1</sup> concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta è modificata come segue:

*Introduzione di un titolo abbreviato  
(Ordinanza sui costi di immobili)*

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi (art. 32 cpv. 2 LIFD).

*Art. 8*

*Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

25 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 642.116

